



TRIBUNALE DI CASSINO

R.G. n. 9/2022

II GIUDICE DESIGNATO

letta la proposta di accordo con i creditori *ex* Legge n. 03/12 depositata da [REDACTED]

[REDACTED];

rilevato che la proposta è stata depositata da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, a procedure concorsuali, trattandosi di privato la cui esposizione debitoria non deriva da piccola attività commerciale;

rilevato che il ricorrente mai ha fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente: a fronte di un reddito mensile di Euro 1.900,00 euro circa mensili, un patrimonio immobiliare in parte sottoposto ad esecuzione immobiliare (trattasi delle unità immobiliari adibite ad abitazione, rispettivamente, del medesimo e della moglie, separata, assegnataria che vi abita con due figlie, al mantenimento delle quali deve provvedere il debitore) e per il resto, posseduto in quota pari alla metà e adibito a sede dell'attività esercitata con il fratello, infatti, sono registrabili debiti per almeno Euro 137.000,00, che, se ottemperati, comporterebbero un esborso mensile evidentemente non sostenibile;

rilevato che l'accordo non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 03/12 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti;

rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, tenuto conto dell'apporto di finanza esterna o meglio di garanzia di adempimento prestato dalla figlia, che pare avere redditi sufficienti, anche se si ignora se il patrimonio della medesima risulti gravato da altri debiti;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto nominato dal Tribunale;

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge,

FISSA

ai fini delle verifiche sul raggiungimento dell'accordo l'udienza del 3.10.2022, ore 12.00, innanzi a sé per la comparizione dei debitori (che sono espressamente invitati a comparire di persona) e dei creditori;

AVVISA

I creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni

prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. **In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

I creditori che, in assenza di raggiungimento dell'accordo, il ricorrente ha richiesto procedersi alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies stessa legge e, pertanto, anche su tale proposta, gli stessi dovranno far pervenire le loro osservazioni ed eventuali contestazioni.

DISPONE

1) che l'organismo di composizione della crisi notifichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima della suindicata udienza e ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale;

2) che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, **non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, compresa quella pendente dinanzi all'intestato Tribunale**, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE gli istanti e tutti gli interessati:

a) Che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

b) durante il periodo di cui sopra, le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno;

b) le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo;

c) che contro il suddetto provvedimento sono legittimati a proporre reclamo al tribunale il debitore e i creditori, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione o notifica rispettivamente se è stato dato nei confronti di una sola parte o di più parti (739 c.p.c).

Si comunichi all'OCC e al ricorrente

Cassino, 23.08.2022

Il Giudice Designato

dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi